



COMUNE DI MONTALDO TORINESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità 17 – C.A.P. 10020 – Tel. e Fax 011.9408089 – 011.9406878

ORDINANZA N. 04/2019
(INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 3/2019)

Prot. n. 0001294 Montaldo Torinese, li 15/04/2019

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA AL DIVIETO DI UTILIZZO DELLE CAMERE NN° 125 E 130 PER DISINFEZIONE IMPIANTO IDRICO PRESSO IL “CASTELLO DI MONTALDO”

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTALDO TORINESE

Vista la nota prot. n. 17364 del 10/04/2019 dell'Azienda A.S.L. TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica pervenuta in data 10/04/2019 al prot. n. 1210 con la quale si richiedeva l'emissione di ordinanza urgente di divieto di utilizzo delle camere nn. 108 e 129 a causa della contaminazione nell'impianto idrico dalla Legionella pneumophila sg 1 presso la struttura ricettiva denominata “Castello di Montaldo” sita in Via del Castello n. 6 a Montaldo Torinese (Rif. Verbale di prelievo n. 28C/19 del 02/04/2019).

Vista la successiva nota prot. n. 18136 del 15/04/2019 dell'Azienda A.S.L. TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica pervenuta in data 15/04/2019 al prot. n. 1291 con la quale si richiedeva l'integrazione della precedente ordinanza n. 3/2019 tramite l'emissione di ulteriore ordinanza urgente con il divieto di utilizzo delle ulteriori camere contraddistinte con i nn. 125 e 130 a causa della contaminazione nell'impianto idrico dalla Legionella pneumophila sg 1 presso la struttura ricettiva denominata “Castello di Montaldo” sita in Via del Castello n. 6 a Montaldo Torinese (Rif. Verbale di prelievo n. 28C/19 del 02/04/2019).

Constato che l'Azienda A.S.L. TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito tutti i sopralluoghi ed accertamenti in loco, necessari, al fine di determinare l'effettiva contaminazione da Legionella presso l'impianto idrico presso la struttura “Castello di Montaldo” in quanto non conformi alle Linee Guida Ministeriali per la prevenzione ed il controllo della legionellosi di cui all'Accordo di Governo Regioni prot. n. 79/CSR del 07/05/2015;

Considerato che quanto descritto e dettagliato dal rapporto fornito dall'ASL TO5 può risultare di pregiudizio per la salute pubblica.

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità consentendo nel contempo la messa in sicurezza ed a norma dell'impianto.

Dato atto che il Sindaco risulta avere competenza in materia igienica e di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che testualmente recita: “... In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....”

Attesa la propria competenza all'emissione del presente provvedimento avente carattere contingibile ed urgente per motivi sanitari e di salute pubblica.

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Visto il D.Lgs 26.03.210 n. 59;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/00 “T.U.E.L.”

ORDINA AD INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 3/2019

- Al Responsabile della Società denominata "GRUPPO R" con sede a Brescia (BS) in Via Cremona n. 274 nella persona del Sig. Giuseppe Remondi residente a Leno (BS) in Via Cremona n. 280 gestore della Società "Castello di Montaldo" sita a Montaldo Torinese in Via del Castello n. 6, il **divieto di utilizzo delle camere nn. 125 e 130 presenti nel complesso denominato "Castello di Montaldo"** ubicato in Via del Castello n. 6 fino a valutazione positiva rilasciata da parte dell'ASL TO5 tramite la produzione di documentazione tecnica attestante l'avvenuta messa a norma e ripristino degli impianti secondo quanto previsto dalle Linee Guida Ministeriali per la prevenzione ed il controllo della legionellosi di cui all'Accordo di Governo Regioni prot. n. 79/CSR del 07/05/2015.
- Di ampliare l'intervento di bonifica con estensione a tutte le utenze presenti nella struttura ricettiva, con revisione della valutazione del rischio per identificare e dare corso a tutte le possibili ed efficaci misure correttive.
- Di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e misure di sicurezza indicate nel verbale nota prot. n. 18136 del 15/04/2019 dell'Azienda A.S.L. TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica pervenuto a questo ente in data 15/04/2019 al prot. n. 1291 ed allegato alla presente **(che ne forma parte integrante e sostanziale)**.
- Di predisporre idonea documentazione tecnica, mediante referti analitici rilasciati da laboratorio qualificato, attestante l'intervento di bonifica eseguito ed esteso a tutte le utenze presenti nella struttura nel rispetto delle Linee Guida Ministeriali per la prevenzione ed il controllo della legionellosi di cui all'Accordo di Governo Regioni prot. n. 79/CSR del 07/05/2015, da depositare presso l'ASL competente e presso il Comune di Montaldo Torinese.
- Di comunicare formalmente all'ASL TO5 competente tutti gli adempimenti eseguiti al fine di poter riutilizzare i locali inibiti con la presente ordinanza.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese;
- la trasmissione in copia al Sig. REMONDI Giuseppe legale rappresentante del GRUPPO R titolare della struttura in oggetto, agli organi delle forze dell'ordine, all'ASL TO5, alla Questura e alla Prefettura di Torino.

Gli organi addetti all'espletamento dei servizi di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza del presente atto.

AVVERTE

contro la presente ordinanza in applicazione della Legge 1034/71 e della legge 241/90 può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali posizionati, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento di esecuzione.

- Ai trasgressori del suddetto dispositivo saranno applicate le sanzioni previste dai regolamenti sanitari
- Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
GAIOTTI Sergio
Firmato in originale



A.S.L. T05

Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Sede Distrettuale di Nichelino
via San Francesco d'Assisi 35 10042 NICHELINO
tel. 011.6806.873 fax 011. 0589876
e-mail: sisp.nichemonca@aslto5.piemonte.it
sito internet: www.aslto5.piemonte.it

Sede Legale - Piazza Silvio Pellico, 1 - 10023 Chieri (To) - tel. 011 94291 - C.F. e P.I. 06827170017

Prot. n° 18136

Nichelino, 15 APR. 2019

Al Sig. Sindaco
del Comune di
10020 Montaldo T.se (TO)

e p.c. Hotel Castello di Montaldo
Piazza Superga, 1
10020 Montaldo T.se (TO)
Pec: gruppor@pec.it

Oggetto: prevenzione Legionellosi - Hotel Castello di Montaldo - Piazza Superga, 1 Montaldo T.se
Richiesta integrazione ordinanza nr. 03/2019 del 10.04.2019.

In riferimento alla nostra Nota prot. nr. 17364 del 10.04.2019, si comunica che in data 15.04.2019 ns prot. nr. 17950 sono pervenuti ulteriori esiti delle analisi eseguite dal Laboratorio di Microbiologia Speciale dell'ARPA di Novara sui campioni effettuati da Personale di questa Struttura in data 02.04.2019 presso Hotel Castello di Montaldo, (Rif. Verbale di Prelievo N° 28C/19) che qui si riportano:

- Camera n° 125 istantaneo 3000 UFC/L di Legionella pneumophila sg 1;
- Camera n° 125 dopo flussaggio 500 UFC/L di Legionella pneumophila sg 1;
- Camera n° 129 dopo flussaggio 2100 UFC/L di Legionella pneumophila sg 1;
- Camera n° 130 istantaneo 100 UFC/L di Legionella pneumophila sg 1;
- Camera n° 130 dopo flussaggio 1000 UFC/L di Legionella pneumophila sg 1.


Quanto sopra e fatto salvo quanto già richiesto nella nostra precedente nota sopraccitata, si richiede, a tutela della salute pubblica, che venga emessa nei confronti del Legale Rappresentante del Gruppo R srl, integrazione all'**Ordinanza Sindacale nr.3/2019 del 10.04.2018** finalizzata al **divieto di utilizzo anche delle camere n° 125 e 130, della struttura ricettiva Hotel Castello di Montaldo, sita in Piazza Superga 1, Montaldo Torinese.**

Si precisa inoltre che alla data odierna non è pervenuta alla scrivente Struttura, da parte del titolare dell'attività, alcuna "documentazione attestante le misure messe in atto", così come richiesto nella Ordinanza Sindacale n.3/2019. Considerati anche i nuovi esiti pervenuti, al fine di poter effettuare una valutazione sugli interventi posti in essere dalla Proprietà, si ritiene indispensabile acquisire quanto richiesto.

Anche per le camere 125 e 130 il riutilizzo è subordinato a valutazione positiva da parte di questo Servizio delle opere di bonifica che verranno intraprese dalla Proprietà nonché di eventuali nostri campionamenti.

Rimanendo in attesa di ricevere copia del provvedimento richiesto, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico della Prevenzione
S. C. Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Paolo FINARDI



Il Responsabile
S. S. Igiene dell'Abitato
Dott.ssa Giulia TROVATO

